



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 26/24

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Mario Nispi Landi Presidente

Stefano Grossi Giudice

Paola Lo Giudice Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 20630** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti dell'ing **Maria Teresa Pandolfi** (c.f. PNDMTR57C44B569P), difesa dall'avv. Fausto Corti (c.f. CRTFST62R05 A345E) e dall'avv. Claudia Aloisio (c.f. LSACLD73H54A345D).

Uditi all'udienza pubblica del 20 febbraio 2024 il magistrato relatore, dott.ssa Paola Lo Giudice, il Vice Procuratore Generale dott. Marco Di Marco, nonché gli avv. Fausto Corti e Claudia Aloisio per la convenuta;
con l'assistenza del segretario d'udienza, sig.ra Velia Volpe.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato presso la Segreteria della Sezione il 27 settembre 2023, la Procura ha chiamato in giudizio l'ing. Maria Teresa Pandolfi per rispondere in favore del Comune di L'Aquila della somma di euro 16.131,05, o della diversa somma che risulterà in corso di causa, con

maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolata da ciascuna diminuzione patrimoniale, nonché degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, e delle spese del giudizio in favore dello Stato.

2. L'azione di responsabilità trae origine dalla segnalazione del 9 ottobre 2012 della Guardia di Finanza, Nucleo polizia tributaria di L'Aquila, per un presunto danno erariale in materia di percezione di contributi per la ricostruzione di un immobile danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'imprenditore *OMISSIS* e dell'ing. Maria Teresa Pandolfi. Tale procedimento scaturiva da un'ampia indagine che aveva riguardato il controllo di numerose pratiche di finanziamento riconducibili alla ditta *OMISSIS*, al cui esito erano state riscontrate n. 58 pratiche irregolari.

La G.d.F. riferiva che l'ing. Pandolfi, in qualità di direttore dei lavori, aveva asseverato nella "Relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione", redatta ai sensi dell'art. 2, comma 9 dell'OPCM del 6 giugno 2009, n. 3779 e del paragrafo 9 degli indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui alla predetta Ordinanza, e in altra documentazione contabile, l'effettuazione di lavori presso l'immobile della sig.ra *OMISSIS* e liquidati alla ditta *OMISSIS*. Tali lavori, tuttavia, erano risultati difformi da quelli effettivamente realizzati, in quanto effettuati soltanto in parte, come emerso all'esito di un sopralluogo effettuato il 12 gennaio 2012 da tecnici del Comune di L'Aquila, Servizio emergenza sisma e ricostruzione privata, incaricati di verificare la veridicità dell'importo dei lavori certificati. L'importo delle spese non ammissibili era inizialmente quantificato in euro 12.103,93,

oltre Iva e compenso dovuto al tecnico in relazione a tale importo.

Con nota dell'11 giugno 2013, la G.d.F. rettificava l'importo del presunto danno in euro 13.131,05, di cui euro 11.391,67 per lavorazioni non effettuate, euro 1.139,17 per Iva ed euro 600,21 per i compensi professionali calcolati in proporzione all'importo dei lavori indebitamente percepiti, comprensivi di oneri di legge ed imposte. Tale rettifica era operata sulla base delle risultanze della perizia del CTU nominato dal GIP presso il Tribunale di L'Aquila nell'ambito del connesso procedimento penale (cfr. perizia depositata il 7 dicembre 2012, e integrazione depositata il 12 dicembre 2012).

Nel capo di imputazione formulato per tali fatti, il Sostituto Procuratore della Repubblica contestava, ex art. 110 e 81 cpv c.p., i reati di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato) e all'art. 481 c.p. (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) "perché in concorso tra loro, *OMISSIS*, in qualità di rappresentate legale della ditta esecutrice dei lavori e Pandolfi Maria Teresa, quale ingegnere direttore dei lavori, al fine di conseguire un ingiusto profitto ai danni della pubblica amministrazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ad in tempi diversi, utilizzando l'artificio della formazione e presentazione al Comune dell'Aquila della documentazione accertata falsa (la relazione al conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 14.04.2010, lo stato finale di lavori del 20.10.2010 nonché documentazione contabile con dati artefatti), simulavano, per la riparazione dell'immobile di proprietà di *OMISSIS*, lavori effettuati rispetto al computo metrico estimativo iniziale ed alla perizia asseverata e presentata

all'Ente pubblico predetto, inducendo, così in errore l'Ente ottenendo indebitamente una somma pari ad euro 13.131,05 di cui euro 12.530,84 per *OMISSIS* ed euro 600,21 relativo a Pandolfi Maria Teresa”.

La posizione del sig. *OMISSIS* veniva definita per tutti i citati procedimenti dalla sentenza del GIP del Tribunale dell'Aquila n. 165/2015, con applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cpp e confisca di beni mobili ed immobili per un importo pari ad euro 403.266,96.

La posizione dell'ing. Pandolfi veniva stralciata per essere esaminata in dibattimento. Con sentenza n. 127/2021, il Tribunale di L'Aquila dichiarava non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione.

3. Ritenendo che la documentazione in atti fornisse elementi sufficienti per affermarne la responsabilità, il 14 marzo 2023 la Procura regionale notificava all'ing. Pandolfi l'invito a dedurre, contestando di aver dolosamente concorso, nella sua qualità di direttore dei lavori, a distrarre finanziamenti pubblici gravati dal vincolo di scopo della ricostruzione post-sisma del 2009, avendo prodotto ai competenti uffici del Comune documentazione falsamente attestante la realizzazione di una serie di lavorazioni inerenti alla riparazione del predetto immobile, in realtà in tutto o in parte non realizzate, così indebitamente captando le sovvenzioni e cagionando alle finanze pubbliche un danno di importo corrispondente. L'intimata non depositava deduzioni.

4. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, il Requirente depositava l'atto di citazione in epigrafe richiamato, ravvisando la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

L'importo del danno era pari ad euro 16.131,05. Esso derivava dall'importo del contributo indebitamente erogato dal Comune di L'Aquila per

euro 13.131,05, relativo alle lavorazioni non eseguite o eseguite in difformità o erroneamente contabilizzate, quantificato in base alla differenza tra le attestazioni di spesa risultanti dalla documentazione contabile redatta in qualità di direttore dei lavori e quanto risultante dell'accertamento effettuato dai tecnici comunali e dalla perizia del CTU agli atti del fascicolo del GIP. Ad esso si aggiungeva l'ulteriore importo di euro 3.000,00, a titolo di danno da disservizio, considerate le risorse impiegate dalla pubblica amministrazione per accertare e quantificare il danno erariale cagionato, e in considerazione del fatto che tali risorse erano state sviate dalla loro finalità e sottratte alla fruibilità per altri interventi di ricostruzione post-sisma.

La falsa attestazione negli atti di contabilità e di liquidazione era secondo il Requirante sorretta dall'elemento psicologico del dolo, in quanto l'inserimento negli stati di avanzamento di spese per lavorazioni difformi o inesistenti non poteva che essere espressione di una precisa volontà della convenuta, considerato che, come affermato dal CTU nella perizia del 7 dicembre 2012, l'esistenza di lavorazioni non effettuate o contabilizzate in misura superiore a quelle effettivamente eseguite risultava dal confronto della documentazione fotografica ante e post lavori e dall'esame della contabilità. Un ulteriore indicatore dell'elemento soggettivo era rappresentato dall'incremento della propria parcella professionale quale tecnico incaricato della progettazione e direzione lavori in conseguenza dell'artificiosa lievitazione delle spese per lavori. Inoltre, l'esistenza di un disegno criminoso era stata accertata anche dalla citata sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 165/2015. In via subordinata, la condotta dell'ing. Pandolfi poteva ritenersi caratterizzata da grave superficialità e trascuratezza nel compimento dei

	doveri d'ufficio, in quanto contrassegnata dal mancato compimento delle	
	verifiche e dei controlli prescritti in materia di direzione e contabilità dei lavori.	
	La Procura precisava che la confisca disposta in sede penale non	
	implicava <i>emendatio damni</i> , stante la sua natura sanzionatoria e non	
	risarcitoria.	
	Quanto alla tempestività dell'azione risarcitoria, la Procura	
	rappresentava che il decorso del termine prescrizionale era stato interrotto	
	dalla costituzione di parte civile del Comune nell'ambito dei predetti	
	procedimenti penali, con interruzione della prescrizione per la durata del	
	processo fino alla formazione del giudicato, ex art. 2945, comma 2, c.c.	
	5. Con comparsa depositata il 30 gennaio 2024, l'ing. Maria Teresa	
	Pandolfi si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.	
	In via pregiudiziale, contestava la giurisdizione della Corte dei Conti e	
	la sua legittimazione passiva, affermando l'insussistenza di un rapporto di	
	servizio, trattandosi di attività di un libero professionista che aveva svolto la	
	prestazione di direttore dei lavori di un appalto privato, finanziato con un	
	contributo pubblico percepito dal proprietario dell'immobile, intestatario della	
	domanda di contributo. In proposito, richiama la disciplina della	
	ricostruzione privata a seguito del sisma del 6 aprile del 2009, sottolineando	
	l'assenza del carattere pubblico dei lavori e l'estraneità degli stessi al codice	
	dei contratti pubblici. Evidenziava che il proprietario dell'immobile	
	danneggiato aveva il diritto di domandare e percepire il contributo e,	
	conseguentemente, doveva gestirlo garantendo il rispetto delle sue finalità.	
	In via preliminare eccepiva la prescrizione dell'azione risarcitoria.	
	Nell'udienza penale del 3 marzo 2021, all'esito della quale era stata	
	- pag. 6 di 19 -	

pronunciata l'estinzione del reato per prescrizione, il Comune, assente, non aveva rassegnato le proprie conclusioni, rinunciando in tal modo alla costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.p. L'Ente, fatta salva la presenza all'udienza del 26 aprile 2016, ove aveva formalizzato la costituzione di parte civile, non aveva partecipato al processo, risultando assente in tutte le successive udienze dibattimentali. Quindi, poiché "la rinuncia in corso di causa ad una delle domande è equiparabile, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2945 c.c. [...] all'ipotesi estintiva determinata dalla rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. e, pertanto, comporta il venire meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione, lasciando salva solo l'interruzione istantanea prodotta dalla domanda rinunciata" (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 27044/2013), il termine prescrizionale, interrotto in modo istantaneo dalla costituzione di parte civile del Comune del 26 aprile 2016, aveva cominciato nuovamente a decorrere da quella stessa data ed era spirato allo scadere dei cinque anni, ossia il 26 aprile 2021.

Nel merito eccepiva che la Procura non aveva fornito la prova del dolo in quanto, stante il proscioglimento per prescrizione, alcuna valutazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico era stata effettuata dal Tribunale penale. Tutti gli elementi di addebito erano stati desunti dalla Procura dalla sentenza ex art. 444 c.p.p. del sig. *OMISSIS*, così illegittimamente applicando una sentenza emanata nei confronti di altro soggetto, in violazione dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p. In relazione alla quantificazione del danno per indebito contributo, la perizia del CTU richiamata nella citazione conteneva risultanze errate, in quanto lavori indicati come non eseguiti erano stati eseguiti, come emergeva dagli esiti della consulenza di

parte.

Escludeva il danno da disservizio, atteso che non era un pubblico dipendente né aveva alcun collegamento funzionale con la pubblica amministrazione. Inoltre, la Procura non ne aveva fornito la prova.

In via subordinata, affermava che l'eventuale responsabilità contabile doveva essere limitata al suo supposto indebito guadagno o che doveva essere ridotta ad un terzo, avendo concorso alla commissione dell'illecito anche il beneficiario del contributo e la ditta esecutrice dei lavori.

6. Il 19 febbraio 2024 la Procura depositava memorie di udienza, insistendo nella richiesta di accoglimento della domanda, con il rigetto delle eccezioni formulate. Evidenziava la sussistenza della giurisdizione contabile sugli illeciti del direttore dei lavori in base al suo inserimento funzionale nell'apparato dell'amministrazione e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo del tutto indimostrato il presupposto del mancato deposito delle conclusioni della parte civile ed essendo inconferente il principio invocato sulla interruzione istantanea della prescrizione, in mancanza di una rinuncia espressa alla costituzione di parte civile. Sosteneva la rilevanza delle risultanze della CTU acquisita con le forme e le garanzie dell'incidente probatorio dinanzi al GIP presso il Tribunale di L'Aquila nel procedimento penale, richiamando la facoltà di disporre ex art. 97 c.g.c. una nuova CTU. Ribadiva la sussistenza del danno da disservizio.

4. All'udienza pubblica del 20 febbraio 2024 sono comparsi, come da verbale, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Di Marco e gli avv. Corti e Aloisio per la convenuta, i quali hanno ribadito e confermato le rispettive conclusioni.

Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla richiesta di condanna della convenuta, in qualità di direttore dei lavori, per danni derivanti al Comune di L'Aquila dall'indebita corresponsione di contributi per la ricostruzione post sisma del 2009, quindi inequivocabilmente gravati da vincolo di scopo, nonché per il connesso danno da disservizio.

2. In via pregiudiziale deve essere esaminata l'eccezione di carenza di giurisdizione contabile sollevata dalla convenuta in quanto, nella sua qualità di direttore dei lavori in base ad un rapporto professionale di diritto privato con il proprietario dell'immobile titolare del contributo, non sussisterebbe un rapporto di servizio funzionale con l'Amministrazione danneggiata.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Sul punto il Collegio ritiene sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza contabile e di legittimità volta ad affermare la *"sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei direttori dei lavori, considerato che questi, in ragione dei compiti (autoritativi) e delle funzioni loro devoluti, devono ritenersi, sia pure temporaneamente, funzionalmente inseriti nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, quale organo tecnico e straordinario della stessa"* (Sez. I App., sent. n. 460/2021). Al riguardo, *"nella giurisprudenza contabile è assodato che il rapporto di servizio non si limiti al rapporto organico o d'impiego pubblico, essendo sufficiente che il soggetto, anche privato, venga investito per un certo periodo, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della*

pubblica amministrazione e che, pertanto, si inserisca nell'organizzazione della medesima con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell'attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata, nonché che operi nell'iter procedimentale amministrativo e ne divenga partecipante effettivo. In particolare (...) quando l'incarico di direzione dei lavori sia conferito a un soggetto estraneo all'amministrazione, quest'ultimo deve ritenersi, comunque, temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguente giurisdizione del giudice contabile per danni eventualmente cagionati nell'esecuzione dell'incarico, proprio in ragione delle attività, sia autoritative sia di scelta amministrativa, che il direttore lavori pone in essere in qualità di organo tecnico e straordinario dell'Amministrazione" (Sez. II App., sent. n. 273/2020).

3. In via preliminare, la convenuta eccepisce la prescrizione dell'azione erariale, ritenendo che l'effetto interruttivo permanente della prescrizione, derivante dalla costituzione in giudizio quale parte civile del Comune di L'Aquila nel processo penale, sia venuto meno a seguito del mancato deposito delle conclusioni ai sensi dell'art. 523 c.p.p. da parte dell'Ente, da intendersi quale revoca tacita della costituzione ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.p., alla quale ricollegare l'effetto di rinuncia alla stessa, con conseguente operare dell'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, coincidente con il momento della predetta costituzione in giudizio.

Anche tale eccezione è infondata e deve essere respinta.

Va premesso che nella fattispecie il Comune di L'Aquila si è costituito quale parte civile nel giudizio penale instaurato nei confronti della convenuta

in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio di responsabilità.

Ne è derivata l'interruzione della prescrizione permanente per tutta la durata del processo, fino alla formazione del giudicato sulla sentenza penale, in base agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c. (cfr. *ex multis*, Sez. I App., sent. n. 277/2023; Sez. II App., sent. n. 367/2022). Ne consegue che l'invito a dedurre è stato tempestivamente notificato alla convenuta, non essendo maturata alcuna prescrizione.

Non è condivisibile la prospettazione difensiva relativa al venir meno di tale effetto interruttivo sulla base del disposto di cui all'art. 523, comma 1, c.p.p., secondo il quale *“esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni ”* e all'art. 82, comma 2, c.p.p., in base al quale la costituzione di parte civile *“si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 (...)”*.

Come evidenziato dalla Procura, infatti, la convenuta non ha provato l'asserita circostanza della mancata formulazione delle proprie conclusioni da parte dell'Ente. La mera assenza della parte civile all'udienza di discussione, infatti, in base al principio della immanenza della costituzione della parte civile, non implica la revoca implicita della costituzione, ove le conclusioni siano state in precedenza formulate in forma scritta (eventualmente anche fuori udienza mediante deposito in cancelleria), tenendo conto dell'idoneità a garantire una stabile documentazione delle richieste del soggetto danneggiato. Nella fattispecie, dalla sentenza del Tribunale n. 127/2021,

dichiarativa della prescrizione dei reati ascritti all'ing. Pandolfi, non risulta che si sia verificata la revoca tacita della costituzione di parte civile prevista dall'art. 82, comma 2 c.p.p. né argomenti in tal senso possono essere ricavati dalla mancata decisione sulla domanda di risarcimento, considerato che il giudice pronuncia su di essa unicamente quanto emette sentenza di condanna (ex art. 538 c.p.p) e non in caso di proscioglimento. A ciò si aggiunga che nel verbale dell'udienza penale del 3 marzo 2021, all'esito della quale è stata emessa la citata pronuncia, non solo non risulta che la parte civile abbia ommesso di formulare le proprie conclusioni, ma si afferma espressamente che la parte civile "si richiama alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota delle spese".

Sulla base di tali conclusioni resta in disparte la valutazione delle ulteriori argomentazioni prospettate. Il Collegio ritiene comunque opportuno evidenziare che, in ogni caso, pur se fosse provato il mancato deposito delle predette conclusioni e fosse affermata la revoca implicita della costituzione di parte civile ai sensi del citato art. 82, comma 2, c.p.p., gli effetti interruttivi della prescrizione sarebbero comunque durati fino all'udienza fissata per la discussione finale di cui all'art. 523 c.p.p. e, quindi, fino al 3 marzo 2021, non essendo in fattispecie intervenuta una rinuncia espressa, prevista dall'art. 306 c.p.c., e considerata la permanenza della volontà interruttiva dell'Ente fino al momento della predetta revoca (cfr. Sez. Basilicata, sent. n. 20/2023). Anche in tale ottica, dunque, essendo l'effetto interruttivo perdurato fino al 3 marzo 2021, l'invito a dedurre risulterebbe tempestivamente notificato.

4. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta, nei limiti di seguito esposti.

	4.1. Sulla base dell'esame della documentazione versata in atti, e in	
	particolare in considerazione degli esiti degli accertamenti di polizia	
	giudiziaria, dei controlli effettuati dai tecnici del Comune di L'Aquila e della	
	CTU disposta dal GIP, la condotta illecita risulta adeguatamente provata.	
	È infatti emerso che i lavori individuati nella menzionata segnalazione	
	della G.d.F., oggetto di puntuale individuazione sia nella loro oggettività che	
	nel loro valore, non corrispondevano a quelli realizzati, con attestazione ai	
	fini dell'erogazione del contributo di lavori non effettuati o effettuati	
	parzialmente, con un indebito profitto ai danni della pubblica amministrazione	
	e distrazione di parte dei fondi destinati alla ricostruzione.	
	Tali false attestazioni sono state sottoposte ad un ulteriore riscontro in	
	sede di CTU, disposta dal GIP nell'ambito del procedimento penale e	
	acquisita con le forme e le garanzie dell'incidente probatorio, le cui	
	conclusioni questo Collegio ritiene di poter condividere, in quanto	
	adeguatamente argomentate e motivate. Detta CTU contiene un'accurata	
	disamina delle singole lavorazioni indicate come effettuate, con una precisa e	
	puntuale indicazione della effettività o meno della relativa realizzazione. Vale	
	evidenziare che nell'ambito della predetta CTU il perito nominato ha, tra	
	l'altro, provveduto al sopralluogo sul sito interessato dai lavori, ha esaminato	
	le contestazioni mosse dai tecnici del Comune e il fascicolo consegnato dal	
	consulente tecnico di parte, compiendo una propria autonoma analisi delle	
	lavorazioni effettuate, che ha peraltro condotto ad affermare che alcune delle	
	lavorazioni inizialmente contestate potevano invece ritenersi effettivamente	
	realizzate, così conducendo ad una rideterminazione del danno contestato.	
	È al riguardo necessario precisare che, come chiarito dalla consolidata	
	- pag. 13 di 19 -	

giurisprudenza di questa Corte, gli elementi probatori acquisiti al processo penale e gli accertamenti di polizia giudiziaria possono essere utilizzati nel processo contabile, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del giudizio penale, trattandosi di prova valutabile in base al principio del libero convincimento del giudice in forza dell'art 116 c.p.c. (cfr., *ex multis*, Sez. Abruzzo, sent. n. 89/2019 e n. 2/2020).

Ulteriori argomenti di prova, utili a rafforzare il convincimento del giudice circa la responsabilità della convenuta, senza in tal modo realizzare alcuna inammissibile estensione degli effetti del giudicato, possono desumersi dagli esiti dei procedimenti penali per i medesimi fatti nei confronti del sig. *OMISSIS* (conclusosi con sentenza di patteggiamento) e dell'ing. Pandolfi (conclusosi con la dichiarazione di prescrizione dei reati), nei quali, sulla base del compendio probatorio disponibile, è stata esclusa la sussistenza di ragioni di proscioglimento.

Deve escludersi l'idoneità della perizia di parte allegata dalla convenuta alla memoria di costituzione a mettere in discussione le predette conclusioni, non essendo ivi contenute argomentazioni dirimenti e trattandosi, peraltro, di documento privo di intestazione, data e sottoscrizione.

4.2. Con riferimento all'elemento soggettivo, la condotta deve ritenersi caratterizzata dalla colpa grave, non risultando provata la sussistenza del dolo.

Dal quadro tratteggiato emerge infatti, quantomeno, una inescusabile negligenza e una palese imperizia nello svolgimento, con estrema noncuranza e superficialità, dell'incarico di direzione dei lavori, con evidente trasgressione degli obblighi e delle regole di condotta applicabili per dovere

professionale. Il ruolo di direttore dei lavori, proprio in considerazione del carattere tecnico e certificativo dei connessi compiti, implica la conoscenza dell'esatta tipologia e quantità dei lavori effettuati. Nella fattispecie, il consulente tecnico nominato dal Tribunale penale ha evidenziato che l'esistenza di lavorazioni non effettuate o contabilizzate in misura superiore a quelle effettivamente eseguite risultava dal semplice confronto della documentazione fotografica ante e post lavori e dall'esame della contabilità, così evidenziando la possibilità di rilevare tali difformità sulla base di un livello di minima diligenza che, nel caso in esame, è evidentemente mancata. A ciò si aggiunga che la contestazione in esame si inserisce in una complessiva attività volta all'indebita percezione dei contributi previsti per la ricostruzione, posta in essere dalla convenuta (coinvolta in ben cinque ipotesi analoghe accertate e per le quali è stata avviata l'azione di responsabilità) e dalla ditta esecutrice.

Il Collegio non ritiene che, sulla base degli elementi acquisiti agli atti del presente giudizio, possa ritenersi provata la sussistenza del dolo, né tale elemento soggettivo è stato affermato nel procedimento penale, stante l'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Infatti, l'aver percepito maggiori compensi in proporzione ai maggiori lavori oggetto di fatturazione non è di per sé sufficiente a dimostrare che tale percezione fosse il fine principale della condotta contestata. D'altro canto, la stessa Procura, nell'individuare l'elemento soggettivo che caratterizzava la condotta, lo ha qualificato come colpa grave, sebbene solamente in via subordinata.

4.3. La configurabilità delle false dichiarazioni contestate e la quantificazione del valore delle prestazioni non realizzate devono dunque

ritenersi adeguatamente provate nei termini individuati nell'atto di citazione, come sopra esplicitato, con conseguente determinazione del danno da indebita erogazione di contributi pari a euro 13.131,05.

Ai fini della determinazione del danno concretamente riferibile alla convenuta deve tuttavia tenersi conto del concorso nella causazione del danno di soggetti non convenuti nel presente giudizio, con particolare riferimento al titolare della predetta ditta, sulla base delle risultanze sopra esaminate. Non risultano invece addotti elementi idonei a provare il concorso nella causazione del danno di altri soggetti. Non può invece attribuirsi rilevanza ai fini della limitazione della responsabilità all'importo del compenso indebitamente percepito dalla convenuta, dovendosi tenere conto del danno cagionato.

Ne consegue che il danno, tenuto conto di tale compartecipazione, deve essere quantificato in via equitativa in euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), somma da ritenersi già comprensiva di rivalutazione monetaria. Su tale somma sono altresì dovuti gli interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

4.4. Sussiste altresì il contestato danno da disservizio, consistente nel nocumento arrecato alla piena realizzazione del programma di ricostruzione, essendo state le risorse sottratte alla loro naturale destinazione ad altri interventi di ricostruzione post sismica, nonché nei costi connessi all'impiego di risorse per accertare e quantificare il danno erariale.

Tale danno deve essere quantificato in proporzione al danno materiale accertato, tenendo conto, nella fattispecie in esame, anche della pluralità di giudizi pendenti per analoghe fattispecie e quindi del complessivo nocumento

cagionato al Comune di L'Aquila e all'attuazione del programma di ricostruzione. Alla stregua di ciò, il Collegio ritiene congrua una quantificazione di tale danno pari al cinque per cento del danno accertato (nell'ammontare effettivamente riconducibile alla convenuta), per un importo di euro 330,00 (trecentotrenta/00), già comprensivo di rivalutazione monetaria. Su tale importo sono altresì dovuti gli interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

4.5. Conclusivamente, alla luce di quanto sopra, l'ing. Pandolfi deve essere condannata al pagamento della somma di euro 6.930,00 (seimilanovecentotrenta/00), derivante dalla somma delle due poste di danno sopra descritte, già comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legale dal deposito della sentenza al soddisfo.

5. Le spese del giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate con separata nota a cura della Segreteria, in applicazione estensiva dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva,

CONDANNA

l'ing. Maria Teresa Pandolfi al pagamento della somma di euro 6.930,00 (seimilanovecentotrenta/00), in favore del Comune di L'Aquila, già comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della sentenza all'effettivo pagamento.

Le spese del giudizio da versare allo Stato, liquidate con separata nota a cura della Segreteria, gravano sulla convenuta soccombente.

	La Corte, ravvisati d'ufficio gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs.	
	30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati	
	personali”, a tutela della riservatezza dei terzi citati nella presente sentenza,	
	dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al	
	comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi dei terzi citati.	
	Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.	
	Il giudice estensoreIl Presidente	
	(Paola Lo Giudice)(Mario Nispi Landi)	
	f.to digitalmentef.to digitalmente	
	Depositato in segreteria l'8/03/2024	
	Il Direttore della segreteria	
	f.to Dott.ssa Antonella Lanzi	
	In esecuzione del suesteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi dei terzi citati nella sentenza.	
	La Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo	
	Giudizio N. 20630/E.L.	
	Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art.	
	31, comma 5, con nota a margine della suestesa sentenza di condanna	
	pronunziata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel	
	giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: Maria Teresa	
	Pandolfi.	
	FogliImporto	
	- pag. 18 di 19 -	

